

STUDIO PROFESSIONALE AIASSA
DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Piazzini n. 58 - 10129 Torino
P.zza Dante n. 34 - 14022 Castelnuovo don Bosco (AT)
Piazza Italia n. 1 - 10046 Poirino (TO)
Tel. + 39 011 9927006/011 9927663
Mob. 335 1202288 - Fax. +39 011 9927663



23 novembre 2020

Spett.le

**Consiglio Comunale di
Valchiusa
Largo Gillio, 1
10089 Valchiusa (TO).**

**PARERE DEL REVISORE AI SENSI DEL PUNTO c) 1° COMMA ART. 239 D.LGS 18
AGOSTO 2000, N. 267**

Il sottoscritto, in qualità di neo-revisore dell'Ente, a mente delle norme di cui all'oggetto, ha esaminato la proposta di delibera di variazione di bilancio di previsione 2020-2022 (Proposta di deliberazione consiglio comunale n.35 del 09/11/2020) e relative tabelle allegate, comportante un aumento complessivo netto di euro 363.070,58, delle previsioni di entrata e spesa per l'anno 2020 (che al netto della maggiore previsione per "partite di giro" risulta essere di euro 43.070,58), sia in competenza che per cassa.

- 1) che il precedente revisore ha rilasciato parere favorevole sul bilancio di previsione 2020-2022;
- 2) che il Bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23 maggio 2020
- 2) che il sottoscritto sta rilasciando un proprio parere, favorevole, su approvazione di altra variazione di bilancio, per euro 211.116,99, di ratifica di Giunta Comunale;
- 3) che dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti non sperimentatori è in vigore il d.lgs. 118/2011 e il novellato art. 175 ora recita:
"175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
 1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
 2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";*
- 4) che le variazioni di bilancio possono determinare la variazione del F.P.V. (potenziale) in relazione alla necessità di imputare la spesa agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.
- 5) che nella presente variazione non si riscontra variazione di FPV, e che pertanto, l'Ente presume di poter completare gli interventi previsti nell'esercizio, e questo lo si evince anche dalla corrispondente variazione di cassa.
- 6) che l'articolo 162 del Tuel - Principi di bilancio - al comma sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico valutato in sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo.

VISTO

- lo Statuto ed il recente regolamento di contabilità del Comune
- il conto consuntivo per l'esercizio 2018 e il bilancio di previsione 2020-2022;
- il conto consuntivo per l'esercizio 2019, in corso di approvazione;
- il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- in particolare l'art. 239 TUEL

- l'art. 162, comma 6 TUEL
- l'art. 175 commi 5 e comma 8 TUEL
- l'art. 176 TUEL.
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 D.Lgs. 118/2011)
- i postulati contenuti nell'Allegato 1 (decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126) in particolare il n. 15;
- vista la delibera GC n. 60 ad oggetto: "4^ variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione- triennio 2020/2022".
- Vista la delibera GC n. 65 ad oggetto "5^ variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione- triennio 2020/2022"
- Visto l'art. 158 TUEL
- Visto l'art. 112-bis del decreto legge n. 34/2020
- Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020;

PREMESSO

1) che dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti non sperimentatori è in vigore il d.lgs. 118/2011 e il novellato art. 175 ora recita:

"175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

2) che il sottoscritto ha rilasciato il proprio favorevole parere sul bilancio di previsione 2020-2022;

4) che le variazioni di bilancio possono determinare la variazione del F.P.V. (potenziale) in relazione alla necessità di imputare la spesa agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

5) che l'articolo 162 del Tuel – Principi di bilancio – al comma sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico valutato in sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo.

RILEVATO

Che nel caso in esame, con la proposta di delibera, si intende approvare una sesta variazione di bilancio 2020-2022, di competenza del Consiglio.

Che l'attuale variazione non prevede l'applicazione di avanzo di amministrazione;

Che gli elementi principali dell'attuale variazione, con riferimento all'esercizio 2020, sono:

In entrata e spesa l'aumento rilevante dei titoli accesi alle partite di giro, in particolare, di euro 320.000,00:

- per l'entrata al titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
- per la spesa al titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

ENTRATA

Per l'entrata la variazione apporta i seguenti aumenti di previsione

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (fondi Covid) euro 41.585,58

Altre entrate in conto capitale (proventi derivanti dalle concessioni edilizie) euro 1.485,00

SPESA

Per la parte spesa si è verificato l'impegno in conto capitale per euro 4.385,00, pertanto finanziate in parte con maggiori entrate in conto capitale (OOUU) e in parte, per 2.900,00 con maggiori entrate correnti previste

Trattandosi le maggiori entrate correnti di fondi COVID, sia la parte impegnata in conto capitale (2.900,00) che la parte impegnata in parte corrente (38.685,58), si presume saranno da rendicontare, anche se l'art. 112-bis del decreto legge n. 34/2020 pare escludere gli obblighi di rendicontazione previsti in generale dall'art. 158 TUEL.

Le variazioni in essere, riferite all'esercizio risultano dall'allegato Dlgs. 118, riportante il totale delle variazioni per competenza e per cassa (limitatamente all'anno 2020) e analiticamente nei prospetti del PEG.

In termini di cassa risulta nuovamente rispettato il vincolo di previsione di cassa non negativa per l'esercizio 2020, in quanto a partire da un bilancio di previsione e delle successive tre variazioni che rispettavano tale limite, la variazione attuale pareggia in entrata e spesa per cassa.

Con la proposta di delibera si accerta inoltre, con prospetto allegato dimostrativo, il permanere degli equilibri di bilancio per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;


Ha altresì verificato la permanenza (immutata) degli equilibri in conto competenza in relazione agli anni 2021 e 2022.

In relazione a tali variazioni il revisore ha riscontrato l'emissione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Tuel dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile Finanziario.

Si ricorda infine che le unioni di comuni beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto MEF e MINT, n. 212342 del 3 novembre 2020).

In ultimo il revisore, verificato presso l'ente le motivazioni e la congruità di tali variazioni, esprime, per quanto sopra evidenziato e per i motivi sopra esposti, giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento all'esercizio 2020 del bilancio finanziario 2020-2022 e, infine, parere favorevole all'approvazione della variazione da parte del Consiglio Comunale, ex artt. 147 quinquies e 175 D.Lgs. 267/2000.

Il revisore



dott. Gian Carlo Aiassa